



## [Sentenza n. 17 del 2021](#)

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore e redattore: Nicolò Zanon  
*decisione del 14 gennaio 2021, deposito dell'11 febbraio 2021*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atto di promovimento: [ordinanza n. 26 del 2020](#)*

#### **parole chiave:**

LIBERAZIONE ANTICIPATA - REVOCA DEL BENEFICIO - MANCATA PREVISIONE DELLA POSSIBILITÀ DELLA REVOCA DEL BENEFICIO ANCHE NEL CASO DI ASSOLUZIONE QUALORA SIA STATA DISPOSTA L'APPLICAZIONE DI UNA MISURA DI SICUREZZA - DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ – INTERVENTI CHE INCIDONO IN PEIUS SULLE FATTISPECIE CRIMINOSE O SULLA LORO PUNIBILITÀ

#### **disposizioni impugnate:**

- art. 54, comma 3, della [legge 26 luglio 1975, n. 354](#)

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 3 e 27, terzo comma, della [Costituzione](#)

#### **dispositivo:**

inammissibilità

Il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in avanti ord. penit.), in quanto **la disposizione censurata**, riferendosi testualmente al sopravvenire di una sentenza di «condanna», **non consentirebbe la revoca della misura della liberazione anticipata nell'ipotesi di "quasi reato", e particolarmente nel caso dell'applicazione di una misura di sicurezza.**

A parere del rimettente, in tali ipotesi la disciplina della revoca del beneficio dovrebbe essere analoga a quella della condanna per un delitto non colposo, anche tentato, data l'identità dei fatti, sia sotto il profilo dell'intenzione criminale sia di quello della pericolosità criminale rispettivamente espresse dagli autori.

In forza di tale assunto, il giudice *a quo* ritiene che la disposizione censurata si porrebbe in contrasto, per un verso, con l'art. 3 Cost., poiché riserverebbe una diversa disciplina a fattispecie analoghe e, per l'altro, con il principio di necessaria finalizzazione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.), in forza del quale la magistratura di sorveglianza dovrebbe sempre poter valutare «eventuali sopravvenienze, sintomatiche in misura significativa della mancata adesione

del condannato al trattamento o al progetto di risocializzazione, ed espressive, al pari di un delitto tentato, dell'intenzione criminosa e della pericolosità sociale dell'autore».

Preliminarmente la Corte costituzionale respinge l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato sull'inammissibilità della questione per mancato esperimento dell'interpretazione conforme.

A parere della difesa statale, sarebbe stato possibile revocare la misura della liberazione anticipata anche nelle ipotesi di "quasi reato", poiché, come avrebbe avuto modo di chiarire la stessa Corte nella sentenza n. 186 del 1995, la misura in esame potrebbe essere revocata nei casi in cui, come quello all'esame del giudice rimettente, appaia incompatibile con il mantenimento del beneficio.

In realtà, il giudice delle leggi rileva che **il tentativo di interpretazione conforme è stato operato e si è concluso con esito negativo**, avendo il rimettente correttamente rilevato che la citata sentenza non avrebbe «prodotto un effetto di allargamento» – come presuppone la difesa statale – delle ipotesi di revoca della liberazione anticipata, bensì una restrizione: poiché avrebbe stabilito di considerare la condanna condizione necessaria ma non sufficiente per la revoca del beneficio, dovendosi anche valutare «le implicazioni del fatto nel caso concreto». In linea con la costante giurisprudenza costituzionale, la Corte ha ricordato che **la valutazione sulla correttezza dell'opzione ermeneutica espressa dal rimettente**, nel senso di non considerare estensibile per via interpretativa la revoca della liberazione anticipata anche al caso del "quasi reato", **è scelta che riguarda il merito della questione e non l'ammissibilità**.

**Merito della questione nel quale la Corte ha tuttavia ritenuto di non poter entrare, a causa del «"verso" della richiesta addizione» avendo il giudice rimettente chiesto un intervento additivo in malam partem.**

**Centrali**, nelle argomentazioni della Corte sulla rilevata inammissibilità, **sono gli approdi raggiunti con la sentenza n. 32 del 2020**, nella quale, anche in virtù dell'evoluzione del principio di legalità penale grazie agli apporti della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, si è affermato che **il principio del *tempus regit actum* – che giustificherebbe l'applicazione retroattiva di norme dell'esecuzione sfavorevoli – può trovare applicazione per le sole modifiche delle modalità esecutive della pena e non anche per quelle che implicino una trasformazione della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato**. Ciò – è stato sempre rilevato nella citata sentenza n. 32 del 2020 – si verifica allorché una pena che al momento del fatto fosse suscettibile di essere «eseguita (in tutto od in parte) "fuori" del carcere», venga successivamente trasformata «in una sanzione da eseguire di norma, e pur non mutando formalmente il proprio *nomen juris*, "dentro" il carcere».

Poiché la liberazione anticipata rientra tra le misure dell'ordinamento penitenziario suscettibili di provocare una trasformazione della natura della pena idonea ad incidere sulla libertà personale del condannato, vi è una ragione sostanziale – e non meramente processuale, ossia l'impossibilità della questione di poter trovare applicazione nel giudizio *a quo* – che impedisce alla Corte di adottare una pronuncia di accoglimento nel "verso" indicato dal rimettente. Tale ragione si identifica con il principio di riserva di legge sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., che demanda il potere di normazione in materia penale ad una legge ovvero ad un atto avente forza di legge.

Conclude, pertanto, il giudice delle leggi che, **«una volta stabilito che anche le norme concernenti variazioni in peius del trattamento in fase di esecuzione della pena possono attere alla "sostanza" della sanzione penale, deve riconoscersi che tali norme – senza effetto retroattivo – possono essere adottate unicamente mediante il ricorso alla legge in senso formale, o agli atti aventi forza di legge**. Per quel che qui direttamente rileva, non possono perciò derivare da interventi di questa Corte». Dal che l'inammissibilità della questione.

